COLLEZIONE GENERALE DELLE LEGGI COSTITUZIONI EDITTI...



COLLEZIONE GENERALE

DELLE

LEGGI COSTITUZIONI EDITTI

PROCLAMI ECC.

PER

GLI STATI ESTENSI

TOMO XVII.

PARTE UNICA

1832.

MODENA

DALLA REALE TIPOGRAFIA

EREDI SOLIANI.

(N. 1.)

Polizia Generale

IL CONSIGLIERE DI STATO

MINISTRO DI BUON GOVERNO.

Visto il Reale Decreto de' 6 Febbrajo 1815 relativamente ai permessi per la delazione delle Armi, ed alle licenze per l'esercizio della Caccia;

Volendo sempre più conciliare il bene dell' ordine, e della tranquillità pubblica col retto fine di favorire la sicurezza, e il divertimento dei probi, ed onesti Cittadini, che formano la maggioranza, e la massa principale dei sudditi Estensi;

Dietro Sovrano assenso di S. A. R. l'Augusto Padrone

Ordina.

Art. 1.° Nessuno potrà tenere, e conservare armi vietate, tanto da fuoco, che di qualunque altro genere, senza il superiore permesso del Ministero di Buon Governo. Chiunque ne fosse quindi provvisto, o come detentore, o come proprietario di quelle già depositate presso le rispettive Comunità, ne farà il rivelo alla Polizia locale entro il termine di un mese, sotto la penale dell'arresto, e della confiscazione delle armi, oltre le altre pene prescritte nel Lib. V. Titolo VI. del vigente Codice per i casi ivi espressi.

2.° Non potrà esser ricevuta alcuna domanda tendente ad ottenere la licenza di Caccia, se questa non sia accompagnata dal permesso ottenuto di tenere, e conservare le armi corrispondenti. Nondimeno per questa prima volta si potranno accompagnare col rivelo delle armi, la domanda per la detenzione di esse, e quella per la licenza di Caccia, secondo le norme indicate quì appresso.

3.° La domanda per la detenzione delle armi sarà diretta al Ministero di Buon Governo, presentata al Podestà, o Sindaco del domicilio, e rimessa al Ministero medesimo colle opportune informazioni dalle Autorità provinciali di Polizia.

4.° La domanda per la licenza di Caccia, sarà diretta, presentata, e rimessa al Ministero nel modo indicato nell' articolo precedente; e di più dovrà essere accompagnata da un Certificato di due persone probe, e possidenti che attestino essere il petente persona onesta, e pacifica, fornita di buone qualità politiche, e morali, ed incapace di abusare della chiesta licenza.

5.° Il permesso per la delazione delle Armi fatta come nell' articolo 3.°, non sarà accordato che alle persone notoriamente conosciute per probità, e per buona condotta così politica, che morale.

6.° Chiunque, ottenuta la licenza di Caccia, farà uso di altre Armi fuori di quelle opportune, ed adattate per la Caccia istessa, incorrerà nella penale dell' Articolo 1.°

7.° Le domande per ottenere i permessi, e licenze, menzionate negli articoli precedenti, saranno scritte in colonna. Nel margine sinistro i Podestà, e Sindaci locali metteranno le loro informazioni, e preciso parere, di cui saranno responsabili; ed immediatamente appresso di essi informeranno pure con parere le Autorità provinciali di Polizia, rimettendo così tutte le domande medesime al Ministero.

8.° Rimangono annullati tutti i permessi, e licenze rilasciate prima della data della presente Ordinanza; e non avranno vigore che soltanto i permessi, e licenze, che colle norme indicate verranno accordate dal Ministero di Buon Governo. Le licenze di Caccia debbono esser rinovate in ogni nuovo Anno. Sarà osservata la tassa stabilita dalla Notificazione Ministeriale de' 24 Novembre 1814.

9°. Rimangono nel pieno loro vigore le prescrizioni del Sovrano Decreto de' 6 Febbrajo 1815, e tutt'altro relativamente a ciò che non trovasi diversamente quì stabilito.

10.° Tutte le Autorità investite dei poteri di Polizia non che la Forza Pubblica sono incaricati di vègliare per l'esatto adempimento della presente Ordinanza.

Modena 3 *Gennajo* 1832.

CONTE GIROLAMO RICCINI.

C. F. Bartolomasi Segretario.

(N. 2.)

Polizia Generale

IL CONSIGLIERE DI STATO

MINISTRO DI BUON GOVERNO.

Visto che esistono nelle Provincie diversi Regolamenti, e Notificazioni parziali relativamente ai Forestieri, agli Albergatori, Locandieri, Caffettieri, Osti ec.

Attesochè il bene dell' ordine richiede, che il servizio di Polizia sia reso generalmente uniforme in ogni luogo e parte dei Dominj Estensi;

Attesochè è necessario a questo riguardo di richiamare in vigore talune vigenti prescrizioni che non vengono esattamente osservate, e di stabilire altre norme che sono proprie, ed adattate alle circostanze locali, e di tempo,

Ordina.

Art. 1.° Nessuno potrà aprire Albergo, Locanda, Trattoria, Osteria, Bettola, Cantina, come pure Bottega di Caffè, di Acquavite, Sala di Bigliardo, ed ogni qualunque pubblico luogo di alloggio, o di trattenimento, senza il permesso del Ministero di Buon Governo. Coloro perciò che attualmente esercitano uno dei mestieri indicati, non potranno continuarlo se entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente non

avranno chiesto il corrispondente permesso. Spirato un tale termine chi avrà tralasciato di domandarlo, o domandato non l'abbia ottenuto, cesserà immediatamente dall'esercizio. Le domande a tale oggetto debbono essere dirette al Ministero di Buon Governo, e consegnate alle Autorità Locali, le quali colle necessarie informazioni faranno pervenirle al Ministero col mezzo dei Direttori provinciali di Polizia, od in mancanza di questi col mezzo dei rispettivi Governi.

2.° Nessuno potrà prestare alloggio di notte a persona qualsiasi, se nel permesso ottenuto, che dovrà essere rinnovato in ogni anno, non trovasi specificata l'autorizzazione a poter albergare. Per questo motivo ogni Esercente, niuno de' quali potrà sostituire altri in sua vece, dovrà conservare sempre nel luogo del suo esercizio il proprio permesso, per esibirlo ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia, o della Forza Pubblica. Inoltre ogni Albergo, Locanda, Trattoria, ed Osteria dovrà avere esteriormente a pubblica vista una Tabella od una iscrizione indicativa del suo nome, ed ogni Bottega di Caffè dovrà averlo pure sopra la Porta esteriore del suo ingresso.

3.° Gli Albergatori, Locandieri, Osti, ed altri autorizzati ad alloggiare dovranno tenere un Registro, ossia un Libro di consegna, numerato, e firmato in ogni foglio dal Delegato di Polizia nei Capi luoghi di Provincia, e dai Podestà, o Sindaci negli altri Comuni. In questo Libro, che porterà in fronte il nome del

Locale, e del Padrone, non che degl'Individui tutti di sua famiglia, comprese le Persone di servizio, verrà descritto giornalmente ogni qualunque Persona si sarà fermata, o avrà pernottata nel locale istesso, indicando Nome, Cognome, Patria, Età, Professione, Provenienza, e l'ora d'ingresso, e di uscita. Coloro che resteranno, e si soffermeranno, dovranno essere ogni giorno descritti nel Libro medesimo, di cui sarà dato il modello, e che servendo come Giornale delle Persone di passaggio, o esistenti nel rispettivo Locale, sarà presentato alla fine di ciascun mese all'Uffizio di Polizia locale, per esserne riconosciuta la regolarità, e vidimato; oltre all'obbligo di doverlo esibire ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia, o della Forza Pubblica.

4.° Nessun Albergatore, Locandiere, Oste ec. potrà ricevere nel suo locale i Forestieri se prima questi non avranno a loro presentati, e consegnati i rispettivi Passaporti, ed in mancanza di questi il Cartellino ricevuto in cambio dei recapiti depositati agli Uffizj dei Veglianti alle Porte. In ogni caso che delle particolari circostanze li obbligassero ad alloggiare Persone sprovviste di Congedo, Licenza, Passaporto, od altre Carte regolari, saranno tenuti immediatamente a denunziarle, ed a far menzione di siffatte circostanze sul Registro di consegna. Dovranno inoltre in ogni sera ad un'ora di notte presentare all'Uffizio di Polizia locale, ed al Comandante de' RR. Dragoni, o di altra Forza che ne facesse le ve-

ci, un rapporto dei Forestieri giunti nel corso della giornata nel rispettivo locale; ed avvenendo il caso che nel corso della notte arrivassero dei nuovi Forestieri, saranno tosto inscritti sul Libro di consegna, e nella susseguente mattina sarà rimesso un rapporto straordinario, e suppletorio nel modo come sopra, prima della partenza dei Viaggiatori. Sarà dato parimenti il modello di tale rapporto, il quale avrà le stesse indicazioni del Registro di consegna, menzionato nell' articolo precedente.

5.° Tutti i Privati hanno parimenti l'obbligo di denunziare alla Polizia locale quei Forestieri, qualunque ne fosse la dignità, ed il grado, ai quali daranno alloggio, avvertendo le Persone alloggiate di doversi poi presentare alla Polizia medesima prima della partenza, onde ritirare i rispettivi Passaporti.

6.° Ogni Albergatore, Locandiere, Oste, e qualunque altro autorizzato ad alloggiare, che trasgredisse alle disposizioni degli Articoli precedenti, sarà la prima volta punito colla multa da 10 a 100 lire Italiane: la seconda con 15 giorni di prigione, e colla multa da 20 a 200 lire; e la terza volta finalmente colla prigione di un mese, e la multa da 30 a 300 lire, colla chiusura del locale, e coll' interdizione di poter più esercitare. Alle medesime misure saranno assoggettati anche coloro che senza legittimo permesso, e clandestinamente si arbitrassero di esercitare uno dei mestieri menzionati nell'Art. 1.°

I Privati che trasgredissero all'Art. 5.° saranno puniti con una multa da 10 a 100 lire la prima volta, e la seconda con simile da 30 a 300 lire, oltre le altre misure economiche, che la gravità de' casi potesse richiedere.

7.° Nessun Particolare potrà dare in affitto appartamenti, e camere con mobilio, o senza, oppure alloggiare mediante pagamento Persone di qualunque stato, e condizione, sì suddite che straniere, se prima non ne avrà fatto il rivelo alla Polizia locale, e gli esteri non avranno ottenuto il necessario permesso di permanenza. I trasgressori saranno puniti come nell' Articolo precedente.

8.° È vietato agli Albergatori, Locandieri, Osti, Caffettieri, ed a qualunque altro pubblico esercente di prendere, e tenere Persone di servigio non domiciliate nel proprio luogo, se prima queste non abbiano ottenuto il necessario permesso di permanenza dalla Polizia. I contravventori, oltre che saranno particolarmente responsabili della condotta delle Persone sopra indicate, incorreranno in una multa da lire 10 a 100.

9.° Rimane espressamente vietato ogni giuoco di azzardo, e d'invito negli Alberghi, Locande, Botteghe di Caffè, Osterie, ed in ogni altro pubblico luogo di alloggio, o trattenimento, ricordandosi pei giuochi di azzardo il Tit. XV. del Lib. V. del vigente Codice, applicabile anche ai Privati. Saranno permessi soltanto i giuochi di commercio a quei Pubblici Esercenti che ne avranno ottenuto la

corrispondente licenza dalla Polizia. I contravventori saranno puniti colla multa da lire 10 a 100, oltre ad altre misure che la gravità de' casi potesse richiedere.

10.° Tutti gli Alberghi, Locande, Trattorie, Osterie, ed ogni altro pubblico luogo di alloggio, dovranno nella sera tenere il lume nelle loro porte d'ingresso, e nelle scale, e dovranno esser chiuse alle ore dieci e mezza pomeridiane: dopo tale ora non sarà più lecito di dar ricovero, dar da mangiare, o da bere, oppure di ritenere nei rispettivi Locali altre Persone che quelle in essi alloggiate, e descritte nel registro di consegna; eccettuati però sempre i Viaggiatori forestieri, ed i Viandanti che potessero giungere a notte avanzata. Le Botteghe di Caffè, per altro, e le Sale di bigliardo, potranno rimanere aperte fino alle ore undici della sera. Nei giorni festivi i Locandieri che tengono Trattoria, gli Osti, ed i Caffettieri dovranno tener chiusi i loro Locali pendente la celebrazione dei Divini Uffizj, nel cui tempo non potranno ricevere, servire, e ritenere alcuno: quindi è stabilito che nella Città dovranno restar chiusi detti Locali nella mattina dalle ore 10 fino ad un' ora pomeridiana; e dalle tre fino a mezz'ora avanti l'*Ave Maria*. Negli altri luoghi poi, nella mattina dal primo segno della Messa Parrocchiale sino al termine delle funzioni del dopopranzo. Tutti i contravventori saranno assoggettati alla multa di lire 10 a 100 per la prima volta, e ad altre più rigorose misure in caso di recidività.

11.° In occasione di pubbliche Feste, Fiere, o altra straordinaria circostanza, facendosi eccezione a quanto trovasi prescritto negli Articoli 1.° e 2.°, potranno le Autorità locali di Polizia concedere provvisoriamente licenza di alloggiare agli Osti, ed altri che non ne avessero l'autorizzazione, ben inteso però che tali licenze, non dureranno più oltre della Festa, della Fiera, o altra circostanza predetta, e che dovranno di più osservarsi nel tempo del provvisorio esercizio tutte le prescrizioni precedenti. Potranno pure le stesse Autorità locali permettere in simili occasioni l'apertura provvisoria di botteghe di Caffè, di Osterie, di Bettole, od altro, che crederanno necessarie; ma sempre però colla restrizione accennata, e coll'obbligo della restituzione di tali permessi temporanei, che spirato il termine, rimangono pienamente nulli.

12.° È vietato ai Conduttori di Diligenze, ai Vetturini, Calessieri, e Carrettieri di condurre Viaggiatori, e Viandanti senza Passaporto, o altro regolare Recapito. Detti Conduttori, Calessieri, Vetturini, e Carrettieri sono obbligati di presentare alle Porte delle Città, e Comuni di arrivo, o transito, i Passaporti, o Carte di sicurezza di tutti i Viaggiatori, e Viandanti da loro condotti, sì nazionali, che esteri. Essi non permetteranno che questi montino, o discendino di Vettura fuori le Porte suddette, per sottrarsi di presentare i loro Recapiti ai Veglianti. I contravventori a queste disposizioni saranno puniti secondo la gravità

de'casi, con immediato arresto, o con multa da 10 a 100 lire, o con entrambe, e più rigorose misure ancora.

13.° I Veglianti delle Porte rilascieranno la vidimazione ai Passaporti dei distinti Personaggi, dei Forestieri, e dei Corrieri di transito che viaggiano in Posta, annotando però sui loro registri l'ora dell'ingresso, e della sortita dei medesimi, e facendo pronto rapporto di tale passaggio all'Uffizio di Polizia. Rilascieranno ancora la vidimazione ai Passaporti di quei Forestieri, che, non viaggiando in Posta, passano senza fermarsi. Per tutti gli altri poi, i Veglianti spediranno immediatamente i Passaporti, od altri Recapiti all'Uffizio di Polizia suddetto, dove i Viaggiatori dovranno presentarsi per ritirarli.

14.° I Forestieri che desidereranno di fermarsi per qualche tempo in Modena, od in qualunque altro luogo degli Stati Estensi, dovranno, entro le 24 ore del loro arrivo, farne la corrispondente domanda all'Uffizio di Polizia, dove indicheranno i motivi del loro trattenimento, e giustificheranno i necessarj mezzi di sussistenza. Riconosciuti regolari i loro Recapiti, e ragionevoli i motivi addotti, previo il deposito dei Passaporti, sarà rilasciato un Permesso di permanenza per un tempo determinato, che non potrà mai eccedere un mese senza l'autorizzazione superiore del Ministero di Buon Governo. Quei Forestieri, che dimorando attualmente nei Dominj Estensi, non avessero ancora ottenuto il Permesso di

permanenza, o che avessero già scaduto quello riportato, sono obbligati di chiederlo, o farlo rinnovare, per non attribuire che alla sola loro colpa gli effetti di quelle dispiacevoli, e rigorose misure che si renderebbero contro di essi necessarie. Qualora giungessero dei Forestieri, che, per accidentale dispersione, od altro motivo, si trovassero senza Recapiti, dovranno immediatamente presentarsi in persona all'Uffizio di Polizia, onde, dietro le corrispondenti giustificazioni, ed opportune garanzie, ottenere un provvisorio Permesso di permanenza, affine di venire abilitati a procurarsi nuovi regolari Passaporti, ed andare così esenti da qualsiasi rigorosa misura. In questo caso dovrà farsene pronto rapporto al Ministero di Buon Governo.

15.° È proibito alle persone senz' arte o mestiere, ai Vagabondi, ai così detti Zingari, ed agli Accattoni d'introdursi nei Dominj Estensi se stranieri, e di sortire dal proprio Comune se nazionali. A questo effetto in ogni Città, e Comune si faranno nel più breve termine possibile comparire davanti gli Uffiziali di Polizia le Persone suddette d'ambi i sessi, straniere, o nazionali. Queste ultime, se non appartengono alla Città o Comune dove si trovassero vagando, o questuando, saranno immediatamente espulse, e con foglio di via restituite in Patria, e dirette ai Podestà, e Sindaci locali, colla pena dell'arresto, qualora deviassero dallo stradale indicatole. Gli stranieri poi, e tra questi anche quelli

che viaggiano sotto abito di Pellegrino, saranno trattati egualmente, ma tradotti invece dai RR. Dragoni al confine verso la loro Patria, per essere ivi dato ad essi lo sfratto, colla minaccia dell'arresto in caso di ricomparsa.

16.° È espressamente proibito di disturbare in tempo di notte la pubblica quiete con urli, strepiti, grida, canzoni oscene, scandalose, sediziose, o clamorose; come pure è vietato di sparare armi da fuoco, di dar segni di campana a martello anche di giorno, senza superiore autorizzazione; ed il tutto sotto pena d'immediato arresto, oltre l'essere assoggettati a straordinarie misure di rigore a seconda dei casi.

17.° È egualmente proibito, tanto di giorno, che di notte, lo sparare mortaletti, accendere razzi, e macchine di fuochi artificiali per qualunque motivo, e circostanza, senz'averne prima ottenuto il permesso dell' Alta Polizia. I trasgressori saranno puniti coll' arresto, e colla multa da 10 a 100 lire.

18.° Quelli che per vanità, disprezzo, od altro motivo si permetteranno di profanare le ore destinate agli esercizj di nostra Sacrosanta Religione, o faranno riunioni, strepiti, o tumulti nelle Chiese, od in vicinanza di esse, rendendosi cagione di scandalo al Pubblico, saranno arrestati, e con ogni rigore puniti, oltre i casi che potessero meritare di essere assoggettati a criminale giudizio.

19.° Si proibisce espressamente ad ogni Persona di scagliare sassi, di gettar fango,

ed immondizie nelle strade, piazze, o pubblici passeggi, come pure di svellere, o guastare gli alberi, e le piante lungo i pubblici stradali, e di degradare in qualsiasi modo i monumenti, e fabbricati, tanto pubblici, che privati, sotto la penale dell'arresto, del risarcimento di tutti i danni, e di altre misure che potessero esigere la gravità de' casi.

20.° Non è permesso di andare per le Città, Comuni, e pubblici passeggi a cavallo, in Carrozza, Calesse, Sediolo, o altro, più che di trotto regolare. I conducenti Carri, Carrette, o Carrettoni non potranno rimanere sui medesimi camminando negli stessi luoghi, ma dovranno sempre tenersi alla testa degli Animali da tiro, regolandoli al passo. I contravventori, secondo i casi, saranno assoggettati all'arresto, alla multa da 10 a 100 lire, ed al risarcimento dei danni; come così quelli ancora che lasciando in abbandono i loro Animali fossero stati la causa di qualche disgrazia.

21.° Nessuno potrà andare in *Maschera*, far serenate, e dare pubblici balli, o privati, senza permesso della Polizia. L'Autorità che rilascia la licenza per balli, feste, spettacoli, o divertimenti clamorosi, potrà, semprecchè lo creda opportuno, ordinare che nei medesimi intervenga la Forza Pubblica, sotto la direzione degli Agenti di Polizia, emanando quelle istruzioni che crederà proprie nel caso. Per riguardo alle *Maschere* sarà in ogni tempo di Carnevale pubblicata l'Ordinanza opportuna da osservarsi.

22.° Nelle Rappresentazioni Teatrali, ciascuno per pubblica decenza, e per dovuto rispetto dovrà immediatamente levare il cappello allorchè interverrà allo spettacolo il Regnante Sovrano, o Qualcuna delle RR. Persone dell' Augusta Famiglia. Niuno potrà coprirsi, che soltanto dopo la partenza della R. Corte.

23.° I Venditori ambulanti di Libri, o Stampe, i Comici, Cantanti, Ballerini, Saltatori, Ciarlatani ec., non potranno sotto pena di arresto, esercitare la loro professione, o mestiere, senza il precedente Permesso della Polizia; e di più i Ciarlatani senz'avere ancora ottenuta la licenza dall'Uffiziale di sanità che sarà consultato.

24.° È vietata espressamente ad ognuno di comprare dai soldati, e sotto-uffiziali, tabacco, polvere da sparo, e qualunque effetto militare, sotto la penale dell' arresto, e di una multa da 10 a 100 lire. I Rigattieri, i Pignoratarj, gli Orefici, i Giojellieri, e qualsivoglia altra Persona, che attende alla compra, pignorazione, o vendita di mobilio, di gioje, di ori, di argenti, dovranno rimettere prontamente alla Polizia locale una nota distinta, e circostanziata degli oggetti che compreranno, riceveranno in pegno, pagamento, permuta, o in vendita da persone sconosciute, diffamate, o sospette, sotto la penale di lire 10 a 100, e di essere riguardati come complici del delitto, nel caso che gli oggetti suddetti da loro non rivelati, fossero scoperti come furtivi.

25.° Si ricorda a tutte le persone indistintamente di ogni classe, stato, e condizione l'espressa proibizione di ogni Adunanza o Congrega segreta, sopra qualsivoglia oggetto, e per qualunque pretesto, sotto pena d' arresto, e di tutte quelle rigorose misure di Alta Polizia che si ravviseranno del caso.

26.° Gli Agenti di Polizia, e la Forza Pubblica arresteranno quelle persone girovaghe che di notte avanzata potessero suscitare dei sospetti, senza giustificare i motivi per cui si trovino vagando fuori della propria casa.

27.° I Veglianti delle Porte nella Città di Modena, e nelle altre di Provincia, non che de' luoghi chiusi, non potranno nella notte permettere la sortita di alcuno, senza il Permesso della Polizia, a meno che non si tratti di Corrieri, di Staffette, o di Viaggiatori di transito in Posta, o di Postiglioni dell'Ispezione Generale delle Poste. Possono però permettere l'entrata degli altri Viaggiatori, ritenendo i loro Passaporti, e facendone rapporto alla Polizia, conforme si è superiormente disposto all'Articolo 13.°

28.° Chiunque ardirà di rivoltarsi, o fare in qualsiasi altro modo resistenza agli Agenti di Polizia nell'esercizio delle loro funzioni, alle Pattuglie, alle Sentinelle, ed alla Forza Pubblica, sarà prontamente arrestato, e rimesso al giudizio dei Tribunali competenti per essere con tutto il rigore punito.

29.° Gli Agenti di Polizia, e la Forza Pubblica, invigileranno particolarmente perchè l'illuminazione notturna sia fatta con tut-

ta esattezza in quelle Città, e Comuni dove se ne ha l'uso, e l'obbligo. Quegli Appaltatori che per trascuraggine, o per risparmio mancheranno di dare il corrispondente Olio buono e necessario, saranno assoggettati ad una multa di 10 a 100 lire, a seconda dell' emergenza.

30.° La presente Ordinanza che sarà data ad ogni esercente, unitamente al permesso, dovrà essere tenuta costantemente affissa a pubblica vista in tutti i Locali menzionati nell' Articolo 1.°; e mancando s'incorrerà nella multa da lire 5 a 50. Così non avrà ciascuno che attribuire a se medesimo i danni che potessero derivargli, trascurando l'esecuzione di quanto viene prescritto.

31.° Le multe che sono menzionate nella presente Ordinanza saranno pronunziate dal Ministero di Buon Governo. Egli calcolerà le facoltà particolari, e le circostanze aggravanti, od attenuanti delle persone che cadranno in contravvenzione, per determinare la misura della multa. Quelli che saranno insolvibili ne suppliranno coll'arresto.

32.° Tutte le Autorità investite dei poteri di Polizia, non che la Forza Pubblica sono incaricati di vegliare all' esatto adempimento della presente Ordinanza.

Modena 5 *Gennajo* 1832.

CONTE GIROLAMO RICCINI.

C. F. Bartolomasi Segretario.

(N. 3.)

IL PODESTÀ

DELLA COMUNE DI MODENA

Avviso.

La conservazione de' Pubblici Scoli è uno di quegli oggetti, che influendo principalmente a far prosperare l' Agricoltura, ha in ogni tempo richiamata la vigilanza delle Autorità, che ne hanno avuta la tutela per impedire i disordini, e pregiudizj, che potessero deteriorarli, onde prescrivere le discipline opportune, perchè ciascuno adempisca dal canto suo quanto è necessario per mantenerli in uno stato di regolare attività, e sgombri da qualunque ostacolo, che rallentasse il libero deflusso delle acque nei medesimi.

Egli è quindi che sull' esempio di quanto ordinò il già Magistrato d'Acque colla Notificazione del 1.° Aprile 1739, ed in vista delle sopravvenute circostanze, si prescrive quanto segue, con Superiore approvazione di S. E. il Sig. Consigliere di Stato Governatore di questa Provincia.

1.° Nei Cavi, e negli Scoli di Testata la cui escavazione spetta ai rispettivi Frontisti, verrà questa dai medesimi eseguita dietro regolare invito, ed assegnazione dell' Ingegnere per le Società degli Interessati negli oggetti di Scolo, e difesa d' acque, e se entro il termine

di giorni 15 decorrendi dalla data della detta assegnazione non avranno perfettamente escavata la rispettiva loro porzione, incorreranno nella multa di centesimi 15 per ogni pertica lineare, ed il lavoro sarà eseguito d'Uffizio a tutto loro carico, senza che si ammetta su di ciò scusa di sorte alcuna.

2.° Tutti i Frontisti ai pubblici Cavi, e Scoli tanto di Comparto, che di Testata saranno tenuti per tutta la lunghezza della rispettiva fronte fra espurgare per due volte l'Anno, e senza attendere alcun preventivo avviso il Cavo dagli sterpi, paviere, giunchi, od altri impedimenti che vi fossero, e ciò dentro i Mesi di Maggio, e Settembre d'ogni Anno altrimenti trascorsi questi Mesi senza che tale disposizione abbia avuto il suo pieno effetto, saranno astretti al pagamento della multa di centesimi 15 per ogni pertica lineare, in ciascuna sponda del Cavo non espurgato, e sarà inoltre eseguito il lavoro d'Uffizio a tutto loro carico.

3.° Qualunque Possidente alla cui rispettiva fronte di un Cavo, o Scolo di pubblica spettanza si rinvenga qualcuno dei sotto descritti disordini, che alterar possa il regolare andamento del Cavo stesso, verrà assoggettato alle multe pure quì sotto fissate.

I. Per Bestie condotte al Pascolo presso le sponde, o li argini, Italiane lire 5.

II. Per Pali piantati, o chiuse per passare, o per qualsiasi altro oggetto Italiane lire 10.

III. Per Cavedoni ad uso di sentiero per pedoni, o di alzare le acque per abbeverare bestiame, od altro Italiane lire 20.

IV. Per Taglio d'argini Italiane lire 50.

V. Per Taglio di ripe Italiane lire 20.

VI. Per Maceratoj anche provvisorj, e passaggi per rotabili Italiane lire 40.

4. I Ponti tanto in legno, quanto in cotto, i quali siano troppo bassi, o ristretti in confronto della sezione del Cavo ed in qualunque modo impediscano il libero corso delle acque nel medesimo dovranno essere riformati secondo prescriverà l'Ingegnere Delegato, salvo il ricorso alle competenti Autorità entro tre giorni, nel caso che qualcuno si credesse gravato, mentre i disubbidienti dopo scorso il suddetto termine, o dopo la definitiva decisione sarebbero assoggettati alla multa d'Italiane lire 10, ed all'esecuzione del lavoro d'Uffizio. Oltre ciò non si potrà d'ora innanzi senza incorrere nella stessa multa costruire alcun ponte di pietra, o di legno, nè alcun lavoro entro l'alveo, o nelle sponde dei Cavi senza averne ottenuta la regolare approvazione dall' Autorità cui spetta prescrivere quelle discipline, e modalità, che in caso d'annuenza alle domande ritiene opportuno ingiungere, mentre venendo effettuati tali lavori arbitrariamente si procederà, oltre l'applicazione della multa, alla demolizione d'Uffizio.

5.° Non si potrà sotto pena della multa d'Italiane lire 40 deviare in modo alcuno le acque dei Cavi, o servirsene per uso d'irrigazione, senza averne ottenuto il regolare permesso, e chiunque abbia *Mora* per l'indicato oggetto non potrà alzare l'acqua sopra la luce

della stabilita Bocchetta, nè ritenere in attività la chiusa che pel solo tempo necessario al bisogno dell'irrigazione, anzi avvenendo pioggie, che portino soprabbondanza d'acqua al Cavo, saranno tenuti di levare immediatamente gli assoni, o saracinesche, le quali servono a rattenere, ed alzare l'acqua medesima. I mancanti a questa disposizione incorreranno nella multa d'Italiane lire 50, e saranno tenuti alla rifusione dei danni prodotti ai Frontisti, o scolanti nel Cavo dal soverchio, e prolungato regurgito delle acque.

6.° Sarà in facoltà dell'Autorità Comunale, dipendentemente dal Governo, concedere, o negare l'uso dell'irrigazione a seconda delle circostanze, con quelle condizioni, che saranno riconosciute giuste per preservare da qualunque danno i possessori limitrofi al Cavo, e senza pregiudicare quelli Utenti che sono legittimamente investiti del diritto d'irrigazione, i quali in causa del più sollecito interrimento prodotto ai Cavi, ed agli Scoli per la presa dell'acqua, saranno tenuti nei Cavi di Testata a concorrere col rispettivo Frontista all'escavazione di quella parte del Cavo stesso, in cui si estende il regurgito, ed in quelli di comparto a pagare un terzo della spesa fissata per l'escavamento di questa stessa porzione.

7.° Nessuno potrà senza regolare Superiore permesso introdurre le acque scolatizie dei proprj fondi, od anche di porzione di essi in un Cavo diverso da quello, in cui prima venivano immesse, e i contravventori incorreranno nella multa di Italiane lire 20, oltre l'obbligo di rimettere le cose in pristino.

8.° Quando occorra alzare le sponde, o gli argini di un Cavo, si farà uso in via ordinaria della Terra di escavazione dello Scolo stesso, ponendola in modo lodevole, ed a scarpa, onde non dirupi nel Cavo, lasciandovi una banchetta, come verrà indicato dall'Ingegnere Delegato.

I mancanti a questa disposizione saranno multati di cent. 10 per ogni pertica lineare di lavoro non eseguito nei modi prescritti, e soggetti all'esecuzione d'Uffizio.

9.° Non si potranno in avvenire piantare alberi di sorta alcuna presso i Cavi, se non se alla distanza di braccia tre dal ciglio esterno delle sponde, e per gli esistenti, tutti quelli che si trovassero troppo avvanzati nella scarpa delle sponde stesse in modo che ne restringessero la sezione col piede, e colle radici, dovranno levarsi tosto che ne verrà fatta la regolare intimazione. I mancanti a questa disposizione incorreranno nella multa d'Italiane L. 1 per ogni pianta, oltre la spesa del taglio, che verrà eseguito d'Uffizio.

10.° Gli Agenti Comunali nelle Ville del Circondario del Comune sono incaricati per proprio istituto, giusta le istruzioni loro date da S. E. il Sig. Governatore sotto il 12 Febbrajo 1821, ad invigilare, ed avere cura, perchè non succedano innovazioni in materia di Scolo, e perchè non sia impedito il libero corso delle acque nei Cavi pubblici, al quale oggetto faranno rimovere quegli ostacoli, che potessero esservi frapposti, informandone la Comunità, e quindi resta affidato alla loro vigilanza, e premura questo ramo di pubblica amministrazione cotanto interessante.

Per rendere poi più spedita tale vigilanza, e per abilitarli a conoscere con più facilità le contravvenzioni, dovrà il Massaro, e Sotto-Massaro in ciascuna Villa visitare almeno una volta ogni trimestre il Cavo, od i Cavi esistenti nella Villa stessa per riferire al proprio Agente Comunale tutti gli inconvenienti, e pregiudizj, che fossero rilevati, e ciò sotto pena della destituzione dal posto di Massaro, e Sotto-Massaro non eseguendo la visita trimestrale; destituzione nella quale incorreranno ogni qual volta si scoprisse, che avessero occultato maliziosamente un qualche disordine, o alterato il vero stato delle cose nei rapporti che si ritengono, come sopra obbligati di dare ogni trimestre, quand'anche non avessero trovato alcun disordine.

11.° La Comunità collegialmente radunata giudicherà delle contravvenzioni al presente Regolamento, e procederà salvo il ricorso al Governo, ad infliggere le relative multe, le quali verranno applicate per due terzi all' Azienda dello Scolo in cui sarà accaduto il disordine, e per un terzo all'inventore, e gli impotenti alla soddisfazione delle medesime le sconteranno col carcere in regola di un giorno per ogni lire 2 Italiane.

Modena dal Palazzo di Comunità
13 *Gennajo* 1832.

G. RANGONI.

TARDINI Segretario in Capo.

(N. 4.)

FRANCESCO IV.

Per la Grazia di Dio

Duca di Modena, Reggio, Mirandola,
Massa e Carrara ecc.,
Arciduca d'Austria, Principe Reale d'Ungheria,
e di Boemia.

Ai Nostri Amati Sudditi.

Se il dovere di Sovrano richiede che Esso proveda all'occasione alle pubbliche necessità, e se a questo furono costantemente, e nelle varie luttuose circostanze in cui Ci siamo trovati dirette le Nostre indefesse cure, primieramente per adempiere meno male che sia possibile i Nostri obblighi innanzi a Dio, ed in secondo luogo per interessamento di cuore ed affetto che abbiamo sempre preso al ben essere dei Nostri amati Sudditi; ora l'uno, e l'altro di questi motivi nella circostanza che il flagello dell' terremoto cagiona spavento, agitazione, e notabili danni a molti de' Nostri Sudditi, Ci inducono a far loro sentire utili avvertimenti, consiglj, e quello che in simili casi può consolare, e tranquillizzare.

Il terremoto per quanto potesse studiarsi dagli uomini a spiegarlo colle leggi fisiche, è notoriamente da tutti i non miscredenti riconosciuto come un flagello che Dio manda talvolta al pari di tanti altri, sia per castigo, sia per avvertimento agli uomini di convertirsi quando di gravi reità si sono resi colpevoli, o quando dimenticati di Dio battono una falsa strada, o si abbandonano alle loro ree passioni.

Il tempo forse è questo in cui empj ed infami principj, spirito d'insubordinazione, di critica, di superbia che si crede di meglio intendere, e vuol riformare ogni cosa, spirito di miscredenza, e sfrenatezza nell'appagare le più vili passioni, sono diventati come una malattia epidemica nel mondo, che stravolge le teste, impervertisce i cuori, e strascina alla perdita dell'anima, non che a quella d'ogni tranquillità, d'ogni godimento lecito anche terreno; avvelena tutto sotto un falso aspetto di dolce, perchè opera del demonio, in potere di cui necessariamente si cade più profondamente di mano in mano che si abbandona Dio, e la Santa sua Legge.

Ecco perchè Iddio misericordioso per iscuotere le anime ormai vicine a perdersi, per ricondurre i traviati, per rassodare i buoni nella virtù, e per avvertire tutti della sua Onnipotenza manda talvolta agli uomini calamità pubbliche strepitose e straordinarie che colpiscono tutti, e che fanno a tutti, un senso di utile terrore. Sono questi effetti della misericordia di Dio, salutari scosse, salutari avverti-

menti che dobbiamo mettere a frutto, e invece di spaventarci degli effetti, atterrirci delle cause di perversità in noi, che li producono, provocando insieme la Divina giustizia e misericordia. Ci rissoveniamo ancora delle sciagure di terribili guerre e rivoluzioni, indi di carestia, e susseguenti morbi; vediamo quanti paesi furono e sono afflitti dalla malattia del cholera, dal quale finora Dio volle preservare l' Italia. Intanto per sua paziente bontà ci manda altro terribile avvertimento col terremoto, il quale sensibile a tutti, pericoloso del pari a tutti d'ogni rango e condizione, e un flagello di sua natura spaventevole, che però finora in questi Nostri Stati non cagionò la morte ad alcuno. Questo è un grande annunzio che Egli non è contento di noi; che vi è o freddezza, o tendenza ad abbandono di Dio nei buoni; che vi è gran numero di traviati, scostumati, ribelli a Dio, e quindi anche alle leggi Divine ed umane; che bisogna scuotersi e correggersi. Ognuno esamini se stesso, e la sua coscienza gli dirà a qual classe appartiene. Lui misero se non sente la verità di questi assiomi!

In tale circostanza crediamo di Nostro dovere come Sovrano di avvertire i popoli a Noi soggetti, che si rivolgano a Dio, ed alla Religione, che ivi soltanto troveranno conforto, e quella forza e tranquillità che li renda rassegnati ai voleri dell'Onnipotente. Chi ha vera fede in Dio, e coscienza pura non conosce cosa sia sbigottimento, anche nei pericoli più evidenti e prossimi.

Ci crediamo in dovere di far riflettere, che purtroppo anche nei Nostri Stati molti si mostrarono, e taluni si mostrano ancora poco curanti di Dio e della Religione, e quindi insubordinati al loro Sovrano ed alle sue leggi, acciecati da falsi principj, vogliosi di cambiamenti e di rivoluzioni, nelle quali sperano appagare le ree loro passioni senza ritegno. Purtroppo si sentì dire da alcuni scellerati, che se il Carnevale fu tristo, più lieta sarà la Quaresima, e si ballerà in questa. Ecco come Dio li confuse, ecco come in cambio di balli manda loro un salutare, ma spaventoso terremoto.

Se i Vescovi, se i Confessori, se i Predicatori esortano per loro ministero alla penitenza e alla conversione i fedeli, Nói quale Sovrano, Vogliamo facilitare e dar mano a tutti i mezzi di ravvedimento, di ritorno a Dio ed al dovere, e di miglioramento di vita, in quanto ciò è in Nostro potere. E faremo riflettere che, se pei nuovi sforzi che tentano le proscritte sette ed i rivoluzionarj onde cagionare ulteriori turbolenze, Abbiamo giudicato prudente consiglio di sospendere ancora l'effetto di quel perdono a certa classe di traviati da Noi riservata, che da tanti Ci fu con istanza chiesto e reclamato, ciò fu per proprio bene de' Nostri Sudditi, poichè questi peccatori, questi uomini senza religione propensi a turbare la società con mali esempj, con spargimento di cattive massime, con desiderio di rivoluzioni, sono essi che attirano i castighi, e

i flagelli di Dio alle popolazioni. Il tenerli lontani è un allontanare questi Divini flagelli da noi; ed ogni ben pensante invece di desiderare per una male intesa compassione il richiamo di tali nemici di Dio e della umana società (specialmente di quelli che per adesione a proscritte sette sono marcati dalla Scomunica) dovrebbe anzi cooperare a scoprirli, ad allontanarli, se non si convertono daddovero, per così tener lontani i flagelli di Dio, che altrimenti andranno succedendosi gli uni agli altri, poichè Egli sembra stanco di tollerare tanti disordini, e tanta ribalderia negli uomini. Non perciò dobbiamo incrudelire verso quei miseri traviati, ma pregar per loro acciò si convertano, e se si vogliono convertire con retta intenzione, perchè ne diano evidenti segni, i quali non possono essere disgiunti dalle debite rivelazioni, da pubbliche ritrattazioni che riparino gli scandali dati: dobbiamo, come il Vangelo c'insegna, stendere sempre ad essi la mano, e secondare in loro una tale salutare risoluzione con tutti i modi possibili, e saper perdonare quando v'è pentimento e correzione. Quindi se costoro innanzi tutto si rappacificheranno con Dio, e daranno quei pubblici e privati non equivoci segni di stretto obbligo, onde poter credere alla loro conversione, troveranno anche nel loro Sovrano disposizione a perdono, amorevolezza, carità: e se per dovere talvolta Ci dobbiamo mostrar più severi per non essere ingiusti, fermi onde non tradire per debolezza questo stesso dovere; con maggiore

contento dell'animo Nostro mostreremo paterna cura ed amorevolezza a chi, o fu sempre ed è fedele agli obblighi suoi, o a chi pure con una conversione reale e durevole potrà meritare un eguale trattamento.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 15 *Marzo* 1832.

FRANCESCO.

(N. 5.)

IL CONSIGLIERE DI STATO

MINISTRO DEL BUON GOVERNO

E GOVERNATORE DELLA CITTÀ E PROVINCIA

DI MODENA.

Penetrato dal più vivo rammarico vede purtroppo questo Ministero del Buongoverno come tuttavia si mantengano, e si dispongano nuove congiure tendenti a promovere scellerati disordini, ed a consumare sacrileghi attentati. Egli è ben vero che sono questi i rabbiosi sforzi di una fazione ch'essendosi veduta vinta

le tante volte vorrebbe tentare l'estremo colpo, egli è ben vero che con sincerissima compiacenza si è nuovamente riconosciuto non parteciparvi questa cara popolazione, la quale nella sua immensa maggiorità rimane tranquillissima non solo, ma animata dai più vivi sensi di devozione all' ottimo nostro Sovrano; ma perciò appunto tanto più severamente deve la giustizia punire questa iniqua fazione sovvertitrice.

Il Ministero del Buongoverno conosce tutte le fila, è a giorno degli esecrandi disegni, sa in qual modo sono stati introdotti clandestinamente in Città quei depositi d'armi che servir doveano ai Congiurati, e che ora si trovano con fina malizia murate, e sepolte. Egli è perciò che a qualunque fornisca il sicuro indizio dei luoghi ove siano nascoste, talchè vengano esse in potere dell'Autorità, il Ministero stesso garantisce, oltre un premio, anche di CENTO ZECCHINI, maggiore, o minore a seconda della quantità, e della prontezza con cui verranno manifestate dette armi, il pagamento ancora delle medesime a ragguaglio come se fossero nuove, e promette inoltre un inviolabile segreto che tenga occulto il denunziante. E se questo fosse anche dei Congiurati sarà un motivo per raccomandarlo alla Sovrana Clemenza.

Nel render pubblica questa decisione, vuole il Ministero del Buongoverno che si sappia insieme ch'esso userà per la scoperta dei Congiurati i mezzi più decisivi, onde abbia poi

luogo la ben meritata loro punizione. Questi uomini turbolenti debbono finire di agitare la società, e di macchinare nuovi delitti. Il braccio punitore di quel Dio che hanno provocato le tante volte guiderà il braccio dell'umana giustizia, e ridonerà finalmente la quiete che da costoro s' impedisce ai fedeli, e pacifici sudditi.

Non vi sarà riguardo ad impiego, a grado, a distinzione qualunque, mentre sono più rei coloro che abusano delle onorificenze, e dei benefizj Sovrani. È ormai tempo d'agire a fronte scoperta, poichè i buoni hanno un sacro dritto che si assicurino una volta dalla temeraria baldanza de' scellerati.

Modena 26 Marzo 1832.

CONTE GIROLAMO RICCINI.

C. F. Bartolomasi Segretario.

(N. 6.)

FRANCESCO IV.

Per la Grazia di Dio

Duca di Modena, Reggio, Mirandola, Massa e Carrara ecc., Arciduca d'Austria, Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia.

I danni, che il Terremoto ha generalmente accagionato ai Fabbricati nella Città di Reggio,

e le spese alle quali di necessità devono sottostare i Proprietarj per ripararli, hanno mosso l'Animo Nostro a prestare loro qualche soccorso, e riflettendo Noi, che alla fine del corrente mese scade la seconda rata dell'imposta prediale, Determiniamo di esonerare i Proprietarj medesimi pienamente dal pagamento della rata stessa.

Siccome però la Cassa del Ministero di Pubblica Economia in vista delle urgenti e rilevanti spese di cui ora è caricata, ne risentirebbe notabile disappunto, così Abbiamo risoluto di sostenere col Nostro Erario a sgravio dei suddetti Proprietarj il pagamento di detta rata, e quindi Ordiniamo al Nostro Ministro delle Finanze di far versare nella predetta Cassa del Ministero di Pubblica Economia l'ammontare della rata medesima, ed in quella della Comune l'importare della rata della imposta Comunale.

Inoltre Determiniamo, che sino a tutto il mese di Ottobre del corrente anno venga sospesa alle Porte della suddetta Città di Reggio l'esazione del Dazio di consumo dei materiali, che servono alla costruzione dei Fabbricati, cioè dei legnami d'opera segati, squadrati, e greggi, della calcina, del gesso, e dei mattoni, quadrelli, tegole, e pietre cotte tanto grandi, che piccole, ed il predetto Nostro Ministro delle Finanze darà in proposito le opportune disposizioni.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 28 *Marzo* 1832.

FRANCESCO.

Gaetano Gamorra Seg. di Gabinetto.

(N. 7.)

FRANCESCO IV.

Per la Grazia di Dio

Duca di Modena, Reggio, Mirandola,
Massa e Carrara ecc.,
Arciduca d'Austria, Principe Reale d'Ungheria,
e di Boemia.

Avendo Noi aderito al desiderio espressoci dalla Comunità di Reggio di tenere sospesa nel corrente anno la Fiera, che d'ordinario ha luogo in quella Città nel mese di Maggio cessarebbero le facilitazioni, che siamo stati soliti di concedere nei passati anni alla Fiera medesima, e che furono pubblicate colla Notificazione del Nostro Ministro delle Finanze del 15 Marzo 1821.

Volendo però Noi, che null'ostante la sospensione predetta sentano gli amati Nostri Sudditi il vantaggio della diminuzione del Dazio d'entrata, che nella prefata Notificazione si accorda al Ferro ladino, ed Acciajo, ed a quello lavorato in opere semplici d'agricoltura, e per servigio delle Arti, e del quale i Proprietarj dei Fabbricati hanno ora maggiore bisogno di servirsi per riparare i guasti del Terremoto, così in sequela alle altre disposizioni da Noi adottate col Nostro Editto 28 scorso Marzo Ordiniamo, che sebbene non segua la

Fiera suindicata, venga pure mandata pienamente ad effetto la Notificazione predetta in quanto concerne la diminuzione del Dazio sulle diverse qualità di Ferro contemplate in detta Notificazione, e nei modi, e forme in essa prescritte, ed incarichiamo perciò il Nostro Ministro delle Finanze a dare le opportune disposizioni affinchè sia puntualmente eseguita questa Nostra determinazione.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 6 Aprile 1832.

FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA Seg. di Gabinetto.

(N. 8.)

IL GOVERNATORE

DELLA CITTÀ, E PROVINCIA DI MODENA.

Con Sovrano Chirografo del 30 prossimo scorso Marzo diretto a questo Governo, è piaciuto a S. A. R. di ripristinare nei felicissimi suoi Dominj, salve alcune modificazioni, l'antica Provincia del Frignano, determinando che da detta epoca in avanti le Comunità di Pa-

vullo, Fiumalbo, Sestola, Pievepelago, e Montefestino abbiano a formare il circondario della suindicata Provincia, stabilendovi nello stesso tempo pel migliore e più sollecito andamento dell'Amministrazione, e pel più esatto servigio della Polizia una Delegazione Governativa dipendente da questo Dicastero.

Siccome tale disposizione porta una riforma al Sovrano Decreto di distrettuazione pubblicato nel 20 Dicembre 1827, se ne rendono perciò avvertite non solo le anzidette Comunità, ma eziandio tutti quelli che avessero interessi o rapporti con esse, affinchè possano in caso dirigersi al Delegato Governativo che risiederà in Pavullo Capoluogo della Provincia, e che giusta il citato Sovrano Chirografo è stato nominato nella Persona del Sig. Marchese Federico Montecuccoli degli Erri Ciambellano e Guardia Nobile della prelodata A. S.

Dalla Residenza del Governo Modena
li 11 *Aprile* 1832.

CONTE GIROLAMO RICCINI.

Dottore GAETANO PELLICCIARI *Seg.*

(N. 9.)

FRANCESCO IV.

Per la Grazia di Dio

Duca di Modena, Reggio, Mirandola
Massa e Carrara ecc.,
Arciduca d'Austria, Principe Reale d'Ungheria,
e di Boemia.

Avendoci Iddio, nella sua misericordia, fatta la grazia che la iniqua trama testè ordita contro la Nostra Persona, per opera della propaganda rivoluzionaria da un ristretto numero de' suoi aderenti, parte Nostri Sudditi, e parte forestieri sia stata felicemente scoperta in modo che non ebbe il suo premeditato effetto; e non pertanto, essendo Noi fermi nel non volere palesare nè compromettere le persone, che, previa la promessa ottenuta di tenerle secrete Ci fornirono tutti i dati per conoscere la intera trama, il suo scopo, i mezzi che usar volevansi per riuscirvi, il tempo fissato per l'esecuzione, le persone congiurate, i nomi di varj fra i consapevoli della congiura, e di altri strettamente legati di rapporti ed amicizia coi medesimi non che i luoghi di riunione nello stato e negli stati limitrofi, le persone de' Nostri Sudditi fuorusciti che vi presero maggior parte, le introduzioni d'armi, e il reclutamento tentato con poco successo nella Campagna perchè trovata a noi attaccata:

Considerando che il delitto di cui si tratta è diretto quasi interamente contro la Nostra Persona e vita:

Per questo massimamente Vogliamo declinare da una formale procedura contro quelli, che dietro gli avuti dati Ci furono fatti conoscere come in parte capi, in parte conscj della congiura, e in parte forse soltanto legati in intimità coi congiurati; e quindi gravemente indiziati di una qualche cognizione della medesima; e mettere gli uni in libertà sotto garanzia, e gli altri come persone sospette e certamente contrarie al Nostro Governo allontanarli esigliandoli dai Nostri Stati, come già abbiamo ordinato al Nostro Ministro di Buon Governo: e riservandoci nullameno di procedere contro altri all'opportunità, ed a tenore dei dati che si potranno raccogliere in seguito a loro carico.

Quanto poi all'avvenire, veduto che l'antiveggente astuzia dei padri delle rivoluzioni passate e dei presenti disordini, preparò già da gran tempo la via all'impunità dei delitti politici, cominciando, sotto l'ipocrito manto di una ingannevole filantropia ad indebolire le pene, e sottoponendo i più gravi misfatti alle medesime lunghe trafile, per cui la procedura fa passare ogni delitto minore:

Veduto che per la sottile malizia de' loro seguaci, cioè de' moderni, così detti liberali, nel mentre che tutto si opera per lo più nascosamente, per viva voce, o per segni non contestabili nelle forme ordinarie, ormai esse

pure da antichi e nuovi pregiudizj e da false dottrine snaturate a segno, che più non servono a conoscere la verità ed a punire tali delitti; si provoca poi da loro altamente ad una, che chiamano, regolare procedura, ed anzi questa si pretende sotto la speciosa più che ben diffinita parola di Giustizia, sapendo abbastanza che, pel vizio inerente alle richieste formalità, al favore di prove non sufficienti, e di mancanze o non contestualità de' testimonj al delitto, o di delitto non consumato, o di non provata abbastanza intenzione a delinquere, saranno essi assoluti, od assoggettati a mitissime pene straordinarie:

Veduto che la loro pertinace ostinazione nel volere coll'atterramento dell'Altare e del Trono la sovversione della Società, merita bene che per essi, come pei comuni nemici, le leggi ritornino a quell'antica severità, della quale, illudendo i creduli, le avevano eglino stessi spogliate, e che queste percorrano nella loro esecuzione una via più spedita e sicura:

Veduto in fine che un Sovrano oggigiorno, non usando de' suoi poteri di applicare nuove leggi tendenti ad impedire i sempre nuovi disordini, si trova tuttodì nel bivio o di lasciare tali enormi e per la Società micidiali delitti impuniti, o di far gridare contro la pretesa ingiustizia per la singolare esclusione dalle ordinarie forme di criminale procedura, tanto care ai loro inventori; e che volendo la tranquilla prosperità de' suoi amati sudditi per suo scopo, deve anche volerne i mezzi più a questa

conducenti, essendo Egli responsabile in faccia a Dio se tollera il trionfo menato dalla irreligione e dalla scelleratezza, perchè Dio gli diede la facoltà, e gl'impose l'obbligo di punirle.

Dopo matura considerazione ai casi ed alle circostanze, abbiamo in ordine ai delitti politici stabilito (fino a tanto che siano da Noi decretate le opportune modificazioni al Codice delle Nostre Leggi, delle quali ora Ci occupiamo) di adottare le seguenti massime, le quali quì rendiamo note al pubblico per norma di ognuno.

1.° Chi colto venisse dalla Forza armata in flagranti, ossia nell'atto di commettere, od essere per commettere, in via di fatto un delitto di lesa maestà, ribellione, sollevazione ec. non avrà che ad imputare a se medesimo ed a fatto proprio se cadrà vittima della forza stessa vendicatrice de' Sovrani lesi diritti, la quale per l'avvenire avrà l'ordine in simili casi di non vedere nei rivoltosi e delinquenti che il nemico comune, e però come tali di agire contro di loro senza riguardo alcuno.

2.° Chi sarà arrestato di costoro dietro prove od indizj ostensibili e contestabili in modo di subire una giudiziaria procedura, sarà giudicato, e se riconosciuto reo, condannato da una Commissione Militare, la quale sarà d'ora innanzi il solo Tribunale competente ai delitti di fellonìa, e la quale verrà da Noi nominata all' uopo, e ciò conseguentemente mediante processo sommario, e pronta esecuzione.

3.º Dandosi poi finalmente il caso che per segrete denunzie e testimonj senza eccezione, a cui si dovette assicurare di non mai compromettersi nè con palesare ai Tribunali il loro nome, nè molto meno con confronti, si venga ad avere in coscienza una morale certezza del commesso delitto, allora, anzichè violare il segreto, o compromettere chi in Noi fidandosi, avrà fatte o farà veridiche ed utili rivelazioni, in via di misura di Polizia Ci contenteremo di fissare al delinquente una pena straordinaria, assai più mite però dell'ordinaria, alla quale sarà poi quasi sempre unito l'esiglio. Il che se è giusto, perchè una persona gravemente indiziata rea, o complice, o sciente e non denunziante di simili delitti di lesa maestà deve sempre considerarsi come pericolosa allo Stato, talchè avvi motivo più che sufficiente nel ben pubblico per privarla del diritto di continuare a vivere nello Stato medesimo; deve poi d'altra parte imputarsi alla difficoltà delle circostanze, e più di tutto alla malignità della Setta che si ha da combattere, omai illudente ogni legge, la scelta di cotali mezzi compendiosi, e temuti vivamente dai soli malvagi.

Saranno inoltre costoro, a tenore dei casi, assoggettati a pene d'arresto, ed afflittive, a multe, privazioni d'impiego, soldo o pensione, a dar cauzione di loro buona condotta politica, e tutto ciò coerentemente a' spiegati principj, senza forma di processo, ma in via di pena correzionale, o di misura di Polizia.

Andiamo persuasi che i buoni e fedeli Nostri Sudditi, i quali formano la gran maggioranza di questa popolazione, vedranno con piacere come da Noi si cerchi con queste misure di bene distinguere dal loro numero i rei e mal pensanti, onde garantire ai primi la tranquillità e la sicurezza collo svelare e punire, o allontanare i secondi. E soltanto potrà averne rincrescimento chi si trovi nella sua cattiva coscienza colpito da disposizioni tendenti al pronto meritato castigo, e alla scoperta delle ree macchinazioni, che nelle tenebre si vorrebbero impunemente eseguire.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 18 *Aprile* 1832.

FRANCESCO.

Gaetano Gamorra Seg. di Gabinetto.

(N. 10.)

FRANCESCO IV.

Per la Grazia di Dio

Duca di Modena, Reggio, Mirandola, Massa e Carrara ecc., Arciduca d'Austria, Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia.

La decisa fedeltà che al tempo della rivolta a Noi mantenne l'intiera classe degli agricoltori nelle Provincie di Modena, e Reggio, Ci mosse in benemerenza a restringere coll' Editto 9 Maggio dello scorso 1831 ad una sola Lira Italiana per ogni collettabile la Tassa personale pagabile in dette Provincie nell'anno medesimo al Nostro Erario.

Quantunque ora l'Erario stesso sia caricato di non poche rilevanti spese indispensabili, pure intenti Noi sempre a ricompensare quelli che si conservano fedeli, vogliamo che eziandio nell'anno presente sentano i Nostri amati Sudditi gli effetti della Nostra benevolenza, e quindi ordiniamo che anche in quest' anno la Tassa personale verso il Nostro Erario venga ristretta in una Lira Italiana soltanto per ogni collettabile, fermo in ciò che concerne l'epoca del pagamento, le modalità e le esenzioni, il disposto dai relativi Regolamenti. Confermiamo poi la totale esentuazione dal pagamento di

detta Tassa agl'Individui tutti delle famiglie di quelli che entrano, e sono al Nostro Militare Servizio, giusta quanto fu da Noi ordinato nel predetto Editto 9 Maggio, e coll'altro 21 passato Settembre.

Più esoneriamo dal pagamento della Tassa personale, ma solo individualmente, quelli tassabili che si saranno inscritti nella Milizia detta dei Volontarj Estensi, e finchè faranno parte di questa.

Siccome le Comunità in dette Provincie all'oggetto di far fronte alle spese Comunali hanno nei preventivi del corrente anno stabilita la quota della Tassa personale da pagarsi alla Cassa Comunale quasi tutte in entità maggiore della Lira Italiana, ed alcune perfino nel doppio, ed essendo massima Nostra che le imposizioni chè si permettono alle Comunità non debbano eccedere la misura che si corrisponde al Nostro Erario, così disponiamo che anche la Tassa personale imposta dalle Comunità nei lor preventivi in quantità maggiore della Lira Italiana sia ridotta ad una Lira soltanto, e quindi prescriviamo che le Comunità medesime debbano riformare i loro ruoli, nè possano esigere dai contribuenti che una sola Lira per ogni collettabile.

Ma fatto Noi riflesso che le Comunità si troverebbero in qualche imbarazzo onde supplire alle spese riconosciute necessarie nei preventivi del corrente anno, abbiamo risoluto, anzichè permettere a peso dei Nostri Sudditi altre imposizioni Comunali, di assumere piut-

tosto a Nostro carico la parte della Tassa personale fissata in quest'anno in tali preventivi, che eccede la Lira Italiana, e perciò ordiniamo che il Nostro Ministro delle Finanze alla scadenza della predetta Tassa faccia seguire nelle rispettive Casse Comunali il pagamento della quota della Tassa stessa eccedente la Lira Italiana.

Incarichiamo il suddetto Nostro Ministro delle Finanze, e li Governatori delle Provincie di Modena, e di Reggio di curare rispettivamente nella parte che li riguarda l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo grorno 25 *Maggio* 1832.

FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA Seg. di Gabinetto.

(N. 11.)

IL CONSIGLIERE DI STATO

GOVERNATORE DELLA CITTÀ E PROVINCIA

DI REGGIO

NOTIFICAZIONE.

Rende noto, a norma di chiunque possa avervi interesse, che le acque del canale d'Albinea rimangono sciolte dal sequestro portato dalla Notificazione 12 Gennajo 1827, e che d'ora in avanti l'amministrazione delle acque di quel canale dipenderà dalla Reale Intendenza di Finanza.

Data in Reggio dal Palazzo di Governo questo giorno 10 Luglio 1832.

MALAGUZZI.

Dott. A. BERTOLINI *Seg. di Governo.*

(N. 12.)

Polizia Generale

IL CONSIGLIERE DI STATO

MINISTRO DI BUONGOVERNO,

E GOVERNATORE DELLA CITTÀ

E PROVINCIA DI MODENA

Quantunque la Ministeriale Notificazione del 3 Gennajo p.° s.° stabilisse norme, e regole certe per la rivelazione, detenzione, delazione d'armi, e per le licenze di caccia, e benchè venissero comminate pene diverse per chi se ne rendesse contravventore nullameno, mentre la maggior parte de' sudditi Estensi si è prestata all'esatto adempimento di essa Ordinanza, è noto al Ministero che molti ancora posseggono armi senza averne premesso l'opportuno rivelo, e addimandata la necessaria detenzione.

A togliere pertanto un tale disordine, e all'oggetto che vengano rigorosamente osservate le emanate discipline, cui forse molti hanno disobbedito non già per indiretto fine, ma per aver lasciato scorrere il termine prefisso per le relative denunzie, e conseguentemente per timore d'incorrere nelle dispiacenti prescritte misure, si accorda a tutti quelli che si trovassero nell'esposta circostanza l'ulteriore dilazione dell'entrante Settembre, a presentare, secondo le massime in corso, il rivelo delle armi che possedessero.

Che se qualcuno abusasse nullostante di tale vantaggiosa proroga, non avendo egli più verun titolo a riguardi e condiscendenze, si agirà contro di esso a stretto rigore di quanto è determinato nell'Art.° 1°. della succitata Notificazione, aggiungendosi oltre all'arresto e confiscazione delle armi la pena pecuniaria dalle L. 10 Italiane alle L. 100 a norma de'casi.

Tutte le Autorità dello Stato investite de' Poteri di Polizia, e la Forza pubblica sono incaricate della sorveglianza, ed esecuzione del presente Decreto.

Modena li 31 *Agosto* 1832.

CONTE GIROLAMO RICCINI.

C. F. Bartolomasi Segretario.

(N. 13.)

NOTIFICAZIONE

IL CONSIGLIERE DI STATO
MINISTRO DI BUON GOVERNO E GOVERNATORE DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI MODENA.

Non poche variazioni sono accadute nei Censori, che giusta l'Articolo 1.° della Legge di Censura nominò S. A. R. con ossequiato Decreto 23 Giugno 1828, dappoichè taluno è

mancato di vita, e talun altro ha dovuto per legittimi titoli rinunziare, o trasferirsi fuori di Stato.

Riputando quindi opportuno questo Ministero di far conoscere al Pubblico l' Elenco degli Individui che per Sovrane Determinazioni si trovano attualmente rivestiti della qualità di Censori, lo rende noto per norma e regola di chiunque come segue

ELENCO DE' CENSORI
NEGLI STATI ESTENSI.

IN MODENA

Ecclesiastici

Sigg. 1. Roversi Sacerdote Don Carlo
2. Lenzini Prof. D. Gio. Dirett. del Coll.° de' Nobili
3. Cavedoni Prof. Don Celestino
4. Bacelli Professore Don Liberato
5. Mercanti Dott. D. Giuseppe
6. Sordi P. Serafino della Compagnia di Gesù

Secolari

Sigg. 1. Lombardi Antonio Bibliotecario
2. Cremona Prof. G. Francesco
3. Parenti Prof. Marc' Antonio
4. Lugli Professor Giuseppe
5. Bianchi Prof. Dott. Giovanni
6. Schedoni Dott. Pietro

IN REGGIO

Ecclesiastici

1. Gattamelata Prof. Canonico Don Luigi
2. Strani Arciprete Dottore Francesco
3. del Principe P. Andrea della Compagnia di Gesù

Secolari

1. Tonelli Professore Gian Pietro
2. Merosi Professore Carlo
3. Cagnoli Luigi

IN MIRANDOLA

Ecclesiastico

1. Cavazzuti Sacerdote Don Filippo

Secolare

1. Secchi Professore Avv. Tommaso

IN CARPI

Ecclesiastico	*Secolare*
Sigg. 1. Cattani Prof. Canonico D. Gaetano	Sigg. 1. Bonasi Conte Giovanni

IN FINALE

Ecclesiastico	*Secolare*
1. Miari Arcidiacono Don Antonio	1. Borsari Dott. Giovanni Battista

IN CORREGGIO

Ecclesiastico	*Secolare*
1. Vaccari Sacerdote Don Gaudenzio	1. Foglia Pietro

IN CASTELNOVO DI GARFAGNANA

Ecclesiastieo	*Secolare*
1. Re Prof. Don Giacomo	1. Dini Emiliano

IN AULLA DI LUNIGIANA

Ecclesiastico	*Secolare*
1. Duranti Prevosto Don Giuseppe	1. Galeotti Dott. Carlo

Dato dal Palazzo del Ministero di Buongoverno questo giorno 1 *Settembre* 1832.

CONTE GIROLAMO RICCINI

C. F. Conte BARTOLOMASI *Seg.*

(N. 14.)

DOMINJ ESTENSI.

PROVINCIA DI MODENA

Avviso.

Sua Eccellenza il Signor Conte Consigliere di Stato Ministro di Buon Governo e Governatore della Città e Provincia di Modena, con venerato Dispaccio delli 19 corrente Ottobre si è degnata di approvare che sia riattivata in Castelvetro l'annua Fiera di Bestiami Bovini, e Suini, che avrà luogo ogni Anno nel giorno 28 Ottobre.

Tanto si rende noto al pubblico onde se ne possa approfittare nella prossima Domenica.

Dalla Residenza Comunale di Vignola
22 *Ottobre* 1832.

IL PODESTÀ

GIULIO CAMPI.

(N. 15.)

IL MINISTRO DI BUON GOVERNO

GOVERNATORE DELLA CITTÀ

E PROVINCIA DI MODENA.

NOTIFICAZIONE.

Continuando in questa Capitale la pubblica questua già replicatamente proibita col bando della mendicità altre volte ordinato, per cui Sua Altezza Reale il Munificentissimo Nostro Sovrano istituì fino dall'Anno 1815 di suo moto proprio la Casa di Lavoro per raccogliervi tutti i poveri, e volendosi procedere ad una definitiva misura onde togliere assolutamente un tale abuso che non può tollerarsi perchè disdicente ad una Capitale, molto più dopo l'istituzione e l'ingrandimento di tanti Stabilimenti di pubblica beneficenza operato dalla Sovrana generosità, e de' pingui fondi stabiliti per essere a tale oggetto erogati; viene determinato che col primo del p.° v.° Dicembre sia assolutamente riattivato il bando suddetto, dovendo qualunque povero mendicante della Città passare allo Stabilimento della Casa di Lavoro, ove a ciascuno sarà opportunamente provveduto a norma del Regolamento già in vigore, restando a qualunque altro proibito il questuare.

A tale oggetto la lodata Altezza Sua Reale ha già messo a disposizione dell' Intendenza Generale delle Opere Pie una quantità di Farina e Lardo sufficiente a fare le minestre gratuite, che saranno giornalmente accordate ai poveri che si ritireranno in detta Casa di Lavoro, non che una partita di Canapa e Lana da impiegarsi per somministrare una continuata lavorazione ai poveri stessi, e tutto ciò a fine di non sopraccaricare l'Intendenza, che ha già i suoi fondi anticipatamente stabiliti a tale oggetto e che aumentandosi per questa disposizione il numero degl'individui da sussidiare, non sarebbero certamente sufficienti all'uopo.

La Forza pubblica sarà perciò incaricata di vegliare pel mantenimento del bando suddetto, procedendo all' arresto di quelli che fossero ritrovati a questuare, i quali per la prima volta dovranno accompagnarsi alla Casa di Lavoro se saranno della città, o fuori delle porte se di campagna, che se si rendessero poi recidivi si puniranno con proporzionata detenzione.

La Casa di Lavoro è stabilita presso il Locale del Reale Educatorio di S. Paolo, e chiunque vorrà entrarvi dovrà opportunamente denunziarsi entro il corrente mese all' Intendenza Generale delle Opere Pie.

Queste disposizioni pertanto che vengono date in forza di un nuovo trattato del generoso e magnanimo cuore di Sua Altezza Reale il Clementissimo Nostro Sovrano, di cui ogni giorno ne ammiriamo le provvide cure a favor

nostro e ne riconosciamo in molte guise gli effetti, valgano a sempre più conciliargli l'amore e la devozione de' suoi sudditi, de' quali è Egli veramente il Benefattore e il Padre, e ai quali sta per obbligo assoluto la gratitudine e la sommessione.

Modena dal Palazzo di Governo
il 14 *Novembre* 1832.

CONTE GIROLAMO RICCINI.

G. PELLICCIARI *Segretario.*

INDICE

13 *Gennajo.*

15 *Marzo.*

26 *Marzo.*

11 *Aprile.*

18 *Aprile.*

25 *Maggio.*
